

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2215

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BASILE, DATO, SALERNO, IZZO,
TREMATERA, OGNIBENE, CHIRILLI, GRILLO, ASCIUTTI,
CICCANTI, MORRA, D’IPPOLITO, SALINI, DEMASI,
PASINATO, CARRARA, RIGONI, IOANNUCCI, PESSINA,
SODANO Calogero, ZORZOLI e NESSA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2003

—————

Istituzione de «La Banca del tempo»

—————

ONOREVOLI SENATORI. - In un'epoca complessa e in mutamento come la nostra le relazioni personali sono un serio problema. Abbiamo molto tempo a disposizione ma non riusciamo a sfruttarlo adeguatamente per il nostro e l'altrui miglioramento sociale ed economico.

Il presente disegno di legge si inserisce in questo ambito attraverso l'istituzione della Banca del tempo quale organizzazione di autoaiuto e mutuo soccorso.

La Banca del tempo costituisce un'innovazione sociale; la sua forza sta nella capacità di affiancare ed integrare le tradizionali iniziative del volontariato, poiché il principio regolatore della Banca del tempo è lo scambio delle risorse delle persone (mentali - naturali - culturali - sociali), valorizzando le potenzialità che ciascuno di noi possiede in uno sforzo di coinvolgimento di tutti gli associati in una rete di autoaiuto, partendo dalla constatazione che ci sono categorie di persone con tempi inutilizzati (anziani, donne, disoccupati) ed altre categorie che necessitano di tempo supplementare per svolgere le proprie attività quotidiane.

La Banca del tempo è un luogo ideale di comunicazione sociale, in quanto essa è l'occasione di dare e di ricevere beni, servizi e sapere senza l'intermediazione del denaro. È, dunque, un atto di solidarietà nei confronti dell'altro che chiede e al quale siamo disposti a dare volentieri i nostri servizi, convinti però che anche noi possiamo chiedere a qualcun altro aiuto per risolvere qualche nostro problema quotidiano.

Solidarietà e reciprocità sono i due principi fondanti delle Banche del tempo, strumenti ed esempi di vita comune di relazione e di crescita personale e collettiva.

In Italia il fenomeno della Banca del tempo è molto differenziato. Da un punto di vista legislativo l'azione di reciprocità e di mutuo soccorso sembra possa essere riconducibile concettualmente al volontariato, infatti, il valore costituzionale della solidarietà sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione, tutela non la forma organizzativa ma l'attività di volontariato, nella quale azione risultano incluse fra le associazioni di volontariato anche quelle che, pur svolgendo attività spontanee, personali, gratuite e con fini di solidarietà, forniscono prestazioni prevalentemente ai loro stessi aderenti e non a terzi (volontariato di mutuo soccorso).

Occorre dare un nuovo significato al principio di solidarietà che deve presupporre il riconoscimento di un debito personale che ciascuno di noi, nascendo, ha ereditato nei confronti degli altri più sfortunati, ma anche la coscienza di un credito che possiamo vantare nei confronti di qualcun altro, più fortunato di noi, il quale non può non sentirsi in debito con noi e con altri alla pari di noi.

Ecco che l'azione solidale, in questa accezione culturale, tenta di colmare i dislivelli e le asimmetrie sociali: è nell'azione di reciprocità che occorre ritrovare questo significato, è nello scambio alla pari, di quello che si sa fare e di quello che altri sanno fare e che si mette a disposizione del gruppo, nel dare e nel ricevere non per denaro, ma per il beneficio sociale ed economico, nella sfera del dono libero.

La reciprocità per esistere ha bisogno di un *mix* di egoismo e altruismo.

Sembra un paradosso che in una società dove il tempo a disposizione delle persone è davvero tanto, sia per chi lavora sia per chi non fa nulla, esso non basti mai.

Nel tentativo di recuperare gran parte del tempo che si perde o si spreca, la Banca del tempo può svolgere un ruolo propedeutico importante. Può cioè educare a far uso positivo della risorsa tempo, non in una lo-

gica strumentale di scambio mercantile o di prestazione assistenziale, ma nel quadro di rapporti comunitari improntati alla reciprocità dello scambio non solo economico tra le persone.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e Finalità)

1. È istituita la Banca del tempo come libera associazione di autoaiuto che svolge attività sociale volontaria e senza scopo di lucro, nella quale vi è la volontà di un gruppo di persone che interagiscono mediante la pratica della reciprocità, per il raggiungimento di un beneficio sociale ed economico e per la crescita della comunità.

Art. 2.

(Attività)

1. La Banca del tempo svolge attività di autoaiuto tra gli aderenti, prestata in modo personale, spontaneo e gratuito.

2. La Banca del tempo mette in contatto le persone interessate allo scambio; nel suo ambito ogni persona è il soggetto del dare e ricevere in un rapporto di reciprocità e di solidarietà.

Art. 3.

(Organizzazione)

1. È considerata organizzazione di autoaiuto ovvero Banca del tempo, ogni organizzazione liberamente costituita al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2 che si avvalga in modo esclusivo di prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. La Banca del tempo assume la forma giuridica che ritiene più adeguata al perseguimento dei propri fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

3. La Banca del tempo organizza una pluralità di scambi, onde soddisfare bisogni materiali e relazionali dei singoli individui.

Art. 4.

(Struttura della Banca del tempo)

1. La Banca del tempo si autogestisce attraverso un regolamento, approvato dalla maggioranza dei soci.

2. L'unità di misura degli scambi tra i soci è il tempo impiegato, in modo spontaneo e gratuito, nel dare e ricevere, ed i rapporti di dare ed avere sono contratti unicamente attraverso la Banca del tempo e non tra i soci.

3. La gestione della Banca del tempo è condotta da un coordinatore, scelto secondo i criteri contenuti nel regolamento, che garantisce lo svolgimento delle attività in coerenza con le finalità espresse dal regolamento stesso; è prevista la costituzione di un consiglio direttivo, che, oltre alla funzione di coordinamento, ha la responsabilità di pianificare e gestire le varie attività, promuovere idonee iniziative, per rendere pubbliche le finalità della Banca del tempo.

Art. 5.

(Registri delle organizzazioni di autoaiuto)

1. Gli enti territoriali disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di autoaiuto.

2. Gli enti territoriali di cui al comma 1, hanno l'obbligo di mettere a disposizione dell'organizzazione, regolarmente iscritta, una sede ove svolgere l'attività di cui all'articolo 2.

Art. 6.

(Strumenti della Banca del tempo)

1. Gli strumenti di gestione di cui si avvale la Banca del tempo sono i seguenti:

- a) elenco aggiornato degli iscritti;
- b) elenco dei servizi offerti e richiesti;
- c) sistema di registrazione.

Art. 7.

(Controllo e Sanzioni)

1. Gli enti territoriali sono tenuti a svolgere attività di controllo e verifica sull'operato delle Banche del tempo, attraverso l'istituzione di un apposito organo, a ciò preposto.

2. In caso di irregolarità e inadempienza di natura amministrativa, gli enti territoriali possono disporre la chiusura dell'attività.

